



Regione Toscana



GIUNTA REGIONALE TOSCANA

**POR “COMPETITIVITÀ REGIONALE
E OCCUPAZIONE” FESR 2007-2013**

**Asse V
Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS)**

Disciplinare Modalità di Attuazione

14 novembre 2011

Le ali alle tue idee

Art. 1

Definizione e finalità

1. Il Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile (PIUSS),

- a. costituisce un insieme coordinato di interventi, pubblici e privati, per la realizzazione – in un’ottica di sostenibilità - di obiettivi di sviluppo socioeconomico, attraverso il miglioramento della qualità urbana ed ambientale e una razionale utilizzazione dello spazio urbano;
- b. rappresenta lo strumento di attuazione delle politiche di sviluppo economico e sociale in aree urbane delineate nell’Asse V del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” FESR 2007-2013 (POR CReO), in coerenza con le indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) e del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT);
- c. si basa su un approccio integrato ed intersettoriale di diversi tipi di operazioni;
- d. è identificato, secondo un approccio di pianificazione complessa urbana, come strumento di sviluppo economico locale e di rigenerazione urbana, che opera prevalentemente mediante interventi di recupero, riqualificazione, riconversione e valorizzazione del patrimonio urbano esistente. Nuove edificazioni che comportino impegni di suolo sono ammesse solo se di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti ed in ogni caso devono concorrere alla riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti nonché alla prevenzione e al recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale, in attuazione dei principi del governo del territorio della L.R. n. 1/2005.

2. Il PIUSS, nell'ambito della programmazione regionale nonché del POR CReO, persegue le seguenti finalità:

- a. incrementare l’attrattività e la competitività urbana, interpretando i temi della tutela e della cura dei contesti locali in connessione con le esigenze della crescita, con una idea di sviluppo come potenziamento delle capacità competitive del territorio;
- b. definire un complesso di interventi in cui la sostenibilità, intesa fra l’altro come valorizzazione delle risorse e delle identità locali, costituisca una condizione e qualità immanente dello sviluppo, integrando strategia territoriale e strategia ambientale;
- c. affrontare, in modo integrato e coordinato, la varietà dei temi che possono determinare situazioni di disagio nelle aree urbane;

- d. conseguire obiettivi di miglioramento del contesto sociale ed ambientale dei sistemi urbani;
 - e. utilizzare in maniera ottimale, secondo il criterio del cofinanziamento, il complesso delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, promuovendo altresì il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria destinati alla realizzazione di infrastrutture;
 - f. realizzare contestualmente operazioni di diversa tipologia, reciprocamente interdipendenti e funzionali ad un unico obiettivo di sviluppo urbano integrato;
 - g. avviare o proseguire processi di sviluppo urbano sostenibile, coerenti con i principi sulla “città policentrica toscana”, contenuti nel P.I.T., per i quali risulti evidente la necessità di integrare gli interventi per i quali si chiede il cofinanziamento al POR con interventi già avviati e/o realizzati o in fase di progettazione, non finanziati dal POR, in modo da massimizzare gli impatti generati e/o cumulati;
 - h. coinvolgere una pluralità di soggetti pubblici e privati nella definizione dei contenuti strategici del Piano e nella individuazione degli interventi, anche mediante processi partecipativi della popolazione, delle associazioni di categoria economica e sociale, dei rappresentanti di interessi diffusi, finalizzato alla risoluzione di specifici problemi di interesse della città. Tale coinvolgimento dovrà essere garantito nella fase di progettazione e di realizzazione del Piano.
3. Le finalità dei PIUSS possono essere realizzate mediante interventi di recupero, valorizzazione e riqualificazione dell’ambiente fisico esistente per destinarlo alla fruizione collettiva e alle funzioni terziarie avanzate mediante una strategia integrata di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Si intende in questo modo sostenere processi di riqualificazione, valorizzazione e rigenerazione dei contesti urbani a maggiore densità insediativa e produttiva, al fine di migliorare la competitività delle realtà urbane coinvolte e renderle più attraenti, anche attivando azioni incisive, mirate e concentrate di marketing territoriale.

Art. 2

Contenuto

1. Il PIUSS, costituito da un *complesso di operazioni integrate*, di carattere intersettoriale e plurifunzionale, comprende – ai fini del POR – operazioni nel settore delle infrastrutture, materiali ed immateriali, convergenti verso un comune specifico obiettivo, tale da giustificare un approccio attuativo unitario e una valutazione complessiva unitaria.

2. Per operazione si intende un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione del POR o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce.
3. Il POR cofinanzia interventi di carattere infrastrutturale al fine di migliorare le condizioni e le economie di contesto rivolte al mantenimento, miglioramento e sviluppo del tessuto economico, sociale ed ambientale delle città. Il POR inoltre cofinanzia, quali azioni di accompagnamento, attività di promozione e valorizzazione (marketing territoriale), a valere sull'Attività 5.3. del POR.
4. Il complesso di operazioni cofinanziate dal POR deve svolgere una funzione tecnico-operativa unitaria e deve essere realizzato secondo una **contestualità** progettuale, attuativa e gestionale tale da dare efficienza ed efficacia al Piano in relazione agli obiettivi esplicitati.
5. Il PIUSS deve fare riferimento ad almeno tre diverse unità di programmazione delle Attività 5.1. e 5.2. dell'Asse 5 del POR; vale a dire, tre Linee di intervento, ovvero una Attività più due Linee di intervento programmate.
6. I soggetti proponenti possono integrare tali interventi con azioni mirate al coinvolgimento e all'incentivazione della presenza di attività produttive private dell'ambito di intervento del PIUSS, anche mediante strumenti finanziari e programmi propri.

Art. 3

Copertura geografica e ambito territoriale

1. Il PIUSS può essere presentato da un Comune del territorio regionale con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, facendo riferimento ai dati rilevati dall'ISTAT al 1° gennaio 2007. Sono esclusi i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che accedono alle linee di intervento previsti dagli Asse 3 e 4 del Piano di sviluppo rurale 2007-2013.
2. Il PIUSS:
 - interessa ambiti definiti, circoscritti ed omogenei di una città dove è garantita la contiguità spaziale e la connessione funzionale degli interventi;

- si realizza in ambiti spaziali di dimensione sub-comunale caratterizzati da particolari, specifiche criticità sociali, ambientali, economiche, territoriali.
3. La delimitazione degli ambiti spaziali di riferimento deve essere sostenuta da indicatori - sociali, economici ed ambientali – pertinenti e che giustificano la perimetrazione proposta.
 4. Laddove ne ricorrano i presupposti, un PIUSS può essere presentato da più Comuni territorialmente limitrofi aventi ciascuno una popolazione superiore a 20.000 abitanti, a condizione che gli ambiti spaziali di intervento siano contigui e circoscritti, e siano individuati secondo le indicazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 4

Tipologia e caratteristica delle operazioni

1. La tipologia delle operazioni, i beneficiari e le spese ammissibili devono corrispondere a quanto previsto dal POR e dal DAR (Documento di Attuazione Regionale) per le seguenti Attività/Linee di intervento:
Attività 5.1.:
 - Linea 5.1.a)
 - Linea 5.1.b)
 - Linea 5.1.c)
 - Linea 5.1.d)Attività 5.2.
2. Al momento della presentazione del PIUSS, le operazioni corrispondenti a infrastrutture materiali devono avere il livello di progettazione preliminare come disciplinato dall'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, ed essere approvate dall'organo competente dell'Amministrazione.
3. Sono ammessi progetti o lotti di progetto funzionali a condizione che sia possibile individuarne la fattibilità e il carattere operativo.
4. Il tasso di cofinanziamento massimo per le operazioni corrisponde a quello previsto dalle singole Attività/Linee di intervento del POR.

5. Il complesso delle operazioni previste nel PIUSS la cui proposta viene presentata all'esame della Regione deve prevedere una spesa pubblica totale ammissibile al POR non inferiore a **20.000.000 di Euro** e non superiore a **50.000.000 di Euro**.
6. Una singola operazione non può superare di norma una spesa pubblica corrispondente al 30% della spesa pubblica totale ammessa a finanziamento dell'intero PIUSS, salvo motivata eccezione in relazione alla rilevanza dell'operazione nel complesso del Piano (progetto portante).
7. Nell'ambito dei PIUSS, in caso di recupero funzionale di edifici esistenti, un valore di norma non superiore al 30% della superficie utile lorda può essere destinato a sede di uffici pubblici.
8. Le spese per urbanizzazione – se valutate funzionali al Piano e comunque alle singole operazioni – di norma sono ammesse a cofinanziamento – sempre che non siano coperte da specifiche entrate a favore degli enti locali competenti - per un valore complessivamente non superiore al 10% del costo totale ammissibile del PIUSS, se corrispondono alle seguenti tipologie:
 - strade residenziali, piazze, piste pedonali, piste ciclabili;
 - pubblica illuminazione;
 - spazi di verde attrezzato.
9. In caso di PIUSS integrati nell'ambito di interventi di edilizia residenziale pubblica, o localizzati in aree periferiche degradate, il limite di cui al comma 8 è fissato al 15% e si estende alle seguenti tipologie:
 - aree verdi di quartiere;
 - impianti sportivi di quartiere a fruizione collettiva.
10. Tutte le operazioni devono essere concluse entro il 31.12.2014 e rendicontate entro il 30.10.2015.

Art. 5

Coordinamento Regionale

1. Il PIUSS è uno strumento di attuazione dell'Asse V del POR e prevede una modalità di selezione di operazioni attuata mediante un procedimento complesso, di natura valutativo negoziale (artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 123/1998), la cui titolarità è attribuita alla Regione.

2. Il coordinamento delle procedure di attuazione del PIUSS, presso la Regione, è svolto da una struttura (**Responsabile del Procedimento**), individuata nell'Autorità di gestione del POR titolare dei procedimenti afferenti alle seguenti attività:
 - a. predisposizione dell'Avviso per manifestazione di interesse, ivi compresi i criteri di valutazione, di cui al successivo art. 8, comma 1, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale;
 - b. coordinamento delle procedure di ammissibilità formale di cui al successivo art. 10, comma 1;
 - c. coordinamento delle procedure di valutazione dei PIUSS, di cui al successivo art. 10, comma 3.
3. L'Avviso per la manifestazione di interesse è predisposto sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.
4. Il Responsabile del Procedimento, nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, opera d'intesa con un **Gruppo di coordinamento**, cui partecipano, oltre che i Responsabili di Attività/Linea di intervento, un rappresentante della DG Politiche territoriali e ambientali, il rappresentante dell'Area programmazione della DG Presidenza. I componenti di tale gruppo sono designati dal CTP.

Art. 6

Coordinamento locale

1. Il coordinamento delle procedure di formazione del PIUSS è attribuito al Comune interessato (**Comune coordinatore**).
2. In attuazione di una strategia partecipativa, la concertazione istituzionale ed economico-sociale a livello locale deve garantire il più ampio coinvolgimento delle parti economiche e sociali nonché della cittadinanza dei territori urbani interessati alla fase di progettazione e di realizzazione del PIUSS, anche in un'ottica di rafforzamento dei processi di democrazia deliberativa.
3. A tal fine, il Comune congiuntamente con la Provincia e/o il Circondario (nel caso del circondario empoleso-valdelsa), convoca e presiede una **Conferenza di concertazione**, cui devono essere invitati a partecipare:
 - a. gli enti pubblici che hanno competenze istituzionali nell'ambito di intervento definito e sono interessati a presentare specifici progetti;

- b. le circoscrizioni interessate o altre forme di organizzazione istituzionali cittadine sub-comunali (laddove istituite);
 - c. le autonomie funzionali;
 - d. altri soggetti pubblici operanti a livello comunale;
 - e. rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessati;
 - f. soggetti associativi espressione di interessi diffusi.
4. Al fine di garantire la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne, alla Conferenza di concertazione deve essere invitata una rappresentante della Commissione comunale per le Pari Opportunità.
 5. La strategia partecipativa deve prevedere inoltre, sin dalla fase di promozione del PIUSS, forme di informazione e di coinvolgimento della cittadinanza dei territori urbani interessati, in modo da garantire spazi sociali di ascolto, interazione e proposta.
 6. In caso di promozione di PIUSS intercomunali, la Conferenza viene convocata dai Comuni interessati congiuntamente con la Provincia e/o il Circondario.

Art. 7

Formazione del PIUSS

1. La procedura di formazione del PIUSS in sede locale avviene in due distinte fasi:
 - a. promozione e progettazione della proposta di PIUSS;
 - b. approvazione in sede locale e presentazione alla Regione del progetto di PIUSS.

Art. 8

Promozione e progettazione del PIUSS

1. La promozione del PIUSS è attivata dal Comune coordinatore interessato. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse sul BURT, il Comune congiuntamente con la Provincia e/o il Circondario convoca la Conferenza di concertazione, attivando altresì idonee forme di comunicazione ed informazione pubblica, finalizzata alla individuazione del PIUSS per il quale attivare la progettazione. In tale sede, sulla base di un **documento di orientamento strategico** predisposto dal Comune, i componenti della Conferenza di concertazione possono avanzare proposte progettuali e di iniziative, singole o aggregate. La Regione è informata dell'attivazione della Conferenza e delle forme di informazione e comunicazione pubblica di cui al precedente art. 6, comma 5, avviate.

2. Il documento di orientamento deve rappresentare in maniera sintetica gli indirizzi di medio e lungo periodo per lo sviluppo sostenibile, la coesione e la competitività dell'area di riferimento rispetto alle strategie di sviluppo della città, facendo riferimento – oltre che agli obiettivi del POR - ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, comunale e sovracomunale nonché ai contenuti del PASL sottoscritto e i relativi aggiornamenti ai sensi della deliberazione della G.R. n. 814/2007, i quali costituiscono il quadro di riferimento strategico-programmatico per l'avvio della progettazione del PIUSS.
3. In caso di PIUSS afferente a territori di più Comuni, la Conferenza di concertazione individua, in sede di presentazione del Piano alla Regione, il Comune che ha la titolarità del coordinamento.
4. Il Comune, al fine di procedere alla predisposizione del PIUSS, provvede a:
 - garantire l'assistenza tecnica ed operativa alla Conferenza di concertazione;
 - coordinare e assistere i procedimenti di concertazione tra tutti i soggetti che hanno manifestato interesse alla formazione del PIUSS e disponibilità al cofinanziamento;
 - garantire idonee forme di comunicazione, informazione e partecipazione per la cittadinanza interessata;
 - raccogliere le schede progettuali da parte dei soggetti richiedenti il finanziamento oltre che la documentazione progettuale;
 - predisporre la documentazione complessiva del PIUSS, ivi compresa l'analisi di fattibilità complessiva del Piano;
 - effettuare l'istruttoria in ordine alla completezza della documentazione necessaria, richiedendo eventualmente l'integrazione documentale;
 - valutare la coerenza dei progetti con gli atti di programmazione locale;
 - sottoporre all'esame della Conferenza di concertazione la proposta di PIUSS da presentare alla Regione.
5. In sede di Conferenza di concertazione, la Provincia (e/o il Circondario, se del caso) dovrà garantire la coerenza del PIUSS alla Programmazione provinciale e ai contenuti del PASL sottoscritto anche a seguito dell'aggiornamento di cui alla deliberazione della G.R. n. 814/2007.
6. La procedura di promozione e progettazione si conclude con la predisposizione, da parte del Comune coordinatore, della **proposta di PIUSS** corredato da una **intesa di concertazione**, comprensiva di un allegato tecnico contenente:

- a. la descrizione del percorso concertativo, ivi comprese le iniziative di cui al precedente art. 6, comma 5;
- b. la descrizione della struttura amministrativa di coordinamento del Comune coordinatore;
- c. la descrizione del modello di coordinamento tra i vari soggetti aderenti che si intende attivare per il controllo e valutazione dell'andamento del PIUSS;
- d. l'adozione di interventi e/o comportamenti operativi concreti e verificabili, ad integrazione della progettazione PIUSS, che garantiscono l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Piano.

7. **L'intesa** è approvata dalla Conferenza e sottoscritta da tutti gli aderenti al PIUSS.

8. In sede di intesa la Provincia verifica e valuta la coerenza della proposta di PIUSS oltre che alla programmazione provinciale anche ai contenuti del PASL sottoscritto anche a seguito dell'aggiornamento di cui alla deliberazione della G.R. n. 814/2007.

9. La proposta di PIUSS, formalizzata con atto del Comune secondo il proprio ordinamento, viene dallo stesso presentata alla Regione per la sua valutazione, completa di tutta la documentazione prevista dal presente Disciplinare. Nel caso di PIUSS afferente a territori di più Comuni, la proposta deve essere formalizzata da tutti i Comuni interessati, fermo restando che la presentazione deve essere effettuata, anche per conto degli altri, dal Comune che ha la titolarità del coordinamento.

Art. 9

Composizione del PIUSS

1. Il PIUSS da depositare presso gli Uffici della Regione Toscana deve essere composto dalla seguente documentazione:

- a. documento di orientamento strategico;
- b. intesa di concertazione;
- c. master plan comprensivo di:
 - identificazione ed analisi dell'unità territoriale sub-comunale (*area ed ambiti*) di intervento. L'analisi sarà effettuata anche attraverso una tecnica di tipo SWOT, facendo uso di appropriati indicatori statistico-descrittivi, con particolare riferimento alla diagnosi del territorio urbano di riferimento. L'analisi sarà effettuata anche in termini comparativi rispetto al livello regionale e, se del caso, sovra-regionale;

- elenco delle operazioni facenti parte del PIUSS, con indicate - per ciascuna operazione – l'Attività/Linea di intervento sulla quale si richiede il cofinanziamento, il livello di progettazione, il correlato elenco dei beneficiari e la relativa quota di cofinanziamento;
 - l'elenco delle operazioni/interventi già avviati e/o realizzati ed in fase di realizzazione (con indicato il livello di progettazione), di diversa natura e funzionalità, anche non afferenti alla tipologia dell'Asse V del POR, che insistono sull'ambito di intervento del PIUSS, con annessa scheda progettuale descrittiva. Verrà in particolare indicato il soggetto realizzatore, il costo totale dell'intervento, la natura del finanziamento, la documentazione fotografica e la scheda descrittiva del progetto;
 - corografia in scala 1:2000 e carta planivolumetrica in scala non superiore a 1:1000 che rappresentino la zona e gli ambiti di intervento del PIUSS, con indicazione della localizzazione degli interventi oggetto di richiesta di cofinanziamento da parte del POR nonché degli interventi già avviati e/o realizzati e in fase di realizzazione, con risorse diverse, che evidenzino la integrazione nonché gli impatti generati e/o cumulati;
 - rappresentazione grafica, anche sotto forma di *rendering*, relativa allo stato attuale e allo stato modificato dell'ambito di intervento;
- d. per ciascun progetto infrastrutturale per il quale si chiede il cofinanziamento del POR:
- scheda progettuale descrittiva;
 - documentazione progettuale secondo la disciplina vigente in materia di opere pubbliche;
 - fattibilità finanziaria e gestionale;
- e. analisi di fattibilità complessiva del Piano, relativa all'ambito di intervento interessato e al territorio urbano di riferimento, agli obiettivi che intende raggiungere e all'insieme delle operazioni di cui si compone il PIUSS, siano esse oggetto di cofinanziamento del POR siano esse già realizzate o in fase di realizzazione al di fuori del finanziamento del POR. L'analisi di fattibilità deve contenere i seguenti elementi:
- identificazione e descrizione della strategia di intervento incrementale riferita comunque ad una visione di insieme («passi brevi e sguardolungo»), con indicate:*
- linee strategiche di sviluppo urbano;
 - finalità e obiettivi perseguiti;

- priorità e linee di intervento che si intendono attivare;

contenuti progettuali del PIUSS:

- quadro riassuntivo delle operazioni oggetto di cofinanziamento complete degli indicatori di impatto, risultato e realizzazione, di coerenza rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e conformità agli atti di governo del territorio, di copertura finanziaria con indicazione delle fonti di finanziamento;
- capacità di realizzazione contestuale delle operazioni, evidenziata da un cronoprogramma attuativo;

indicazioni di coerenza interna/esterna del PIUSS

coerenza esterna

- analisi di coerenza rispetto alla programmazione regionale, generale e di settore;
- analisi di coerenza rispetto agli obiettivi del POR;
- grado di integrazione con gli strumenti di pianificazione territoriale e con il contesto delle politiche locali di sviluppo, ivi compresi i PASL;

coerenza interna

- analisi dell'integrazione delle operazioni;
- individuazione della sequenza tecnico-economica con cui la proposta si sviluppa (cronoprogramma attuativo delle singole operazioni);

analisi di efficacia e sostenibilità del Piano, tra le quali:

- analisi di impatto rispetto alle componenti ambientale, territoriale, della salute umana, della valutazione integrata definita dall'art. 11 della L.R. n. 1/2005;
- analisi di impatto rispetto agli indicatori di sorveglianza previsti dal POR e dal DAR: analisi economica, comprendente una valutazione del contributo del PIUSS al benessere economico locale, analizzato tenendo conto degli impatti dei vari progetti (in fase di realizzazione e in fase di gestione) per quanto riguarda aspetti quali il valore aggiunto, l'occupazione, le pari opportunità;
- analisi di efficacia e impatto diretto: contributo di ogni intervento e capacità del PIUSS nel suo complesso al raggiungimento degli obiettivi prefissati e ad incidere sulle variabili e tendenze che si vogliono modificare;

- analisi finanziaria, comprendente l'analisi dei flussi di cassa generati dagli interventi e la previsione delle modalità di reperimento delle risorse necessarie per la copertura delle spese di realizzazione e di gestione.
2. Tutta la documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata sia in forma cartacea sia - pena la non ammissibilità del PIUSS – su supporto digitale.

Art. 10

Ammissibilità, valutazione, formazione graduatoria

1. L'*istruttoria di ammissibilità formale delle singole operazioni* è coordinata dal Responsabile del procedimento PIUSS, attraverso una conferenza di servizi interna ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3.9.1996 n. 76, cui partecipano i responsabili delle Attività/Linee di intervento interessate al PIUSS, il responsabile del PRAA, nonché, laddove previsti, anche gli Organismi intermedi.
2. Se a seguito della fase di ammissibilità di cui al comma precedente alcune operazioni dovessero essere dichiarate non ammissibili, il Comune coordinatore, entro 20 gg. dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, deve procedere alla revisione tecnica del PIUSS nelle sue componenti tecniche e valutative.
3. Il PIUSS può accedere alla successiva fase di valutazione se le operazioni ammesse a finanziamento a seguito dell'istruttoria di cui al precedente comma 1 costituiscono almeno l'80% della spesa pubblica ammissibile al POR rispetto alle operazioni presentate. In caso contrario, il PIUSS è da intendersi non ammissibile.
4. La *valutazione dei PIUSS* è effettuata da un **Comitato tecnico** composto da:
 - l'Autorità di gestione del POR, che lo presiede,
 - i responsabili delle Attività/Linee di intervento del POR interessate,
 - un rappresentante della DG Politiche territoriali e ambientali,
 - il responsabile del PRAA,
 - un rappresentante dell'Area di coordinamento programmazione della DG Presidenza.
5. Su proposta delle Direzioni Generali interessate in sede di CTP, che si esprime in merito, il Comitato può essere integrato da esperti esterni all'Amministrazione regionale.

6. Il Comitato tecnico è nominato con provvedimento dell'Autorità di gestione, in qualità di Responsabile del procedimento.
7. Il Comitato tecnico, in sede istruttoria, si può avvalere del **Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti** (NURV).
8. Nel caso in cui il PIUSS, a qualunque titolo, interessi settori regionali non direttamente coinvolti nel finanziamento, il Responsabile del procedimento, in sede istruttoria di ammissibilità, e il Presidente del Comitato tecnico, in sede di valutazione, acquisiranno – se del caso – i relativi pareri di merito.
9. La valutazione del Comitato è svolta in relazione:
 - a. alla sussistenza di tutti i requisiti formali di ammissibilità del PIUSS;
 - b. ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e dai criteri di valutazione approvati dalla Giunta Regionale.
10. La valutazione di cui al comma 9, lett. a), può essere attivata, almeno per le componenti generali, contestualmente all'istruttoria di ammissibilità di cui al comma 1.
11. In sede di valutazione il Comitato - se del caso - può attivare un confronto con il Soggetto coordinatore, anche al fine di apportare eventuali modificazioni ed integrazioni al PIUSS.
12. La valutazione da parte del Comitato si conclude con la redazione di una graduatoria di PIUSS e delle relative operazioni ammesse a finanziamento.
13. Il Responsabile del procedimento, previa comunicazione al CTP delle risultanze della valutazione svolta dal Comitato tecnico, approva la graduatoria dei PIUSS valutati ammissibili, assegnando a ciascuno le risorse divise per singolo intervento, comprensivo di un allegato contenente gli adempimenti a carico del Comune coordinatore nonché dei singoli beneficiari, secondo quanto previsto dalle presenti modalità di attuazione nonché dal POR, dal DAR e dalla disciplina dei Fondi Strutturali, nonché degli interventi e/o attività – se previsti – di cui al precedente art. 8, comma 6, lett. d).

Art. 11

Modalità di attuazione del PIUSS

1. Il Comune coordinatore:
 - svolge, su indicazioni dell'Autorità di gestione, funzioni di vigilanza sull'andamento del PIUSS nell'ambito dell'attività di sorveglianza del POR, nonché di verifica degli adempimenti di cui all'art. 10, comma 10, del presente Disciplinare;
 - rappresenta in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori l'intesa di concertazione, ivi compresi i beneficiari delle operazioni, presso la Regione e gli organismi intermedi;
 - sovrintende al rispetto degli obblighi previsti dall'intesa di concertazione del PIUSS;
 - provvede alla puntuale, tempestiva e periodica informazione della Conferenza di concertazione sull'andamento del PIUSS.

2. Entro i successivi 120 gg. dalla data di approvazione della graduatoria dei PIUSS, i soggetti beneficiari, per il tramite del Comune coordinatore, devono presentare domanda di finanziamento ai responsabili di Attività/Linea di intervento. E' fissata al 1° novembre 2009 la decorrenza dei termini per la presentazione dei progetti definitivi¹.

3. Al momento della presentazione della domanda di finanziamento, le operazioni devono avere almeno il livello di progettazione definitiva come disciplinato dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, ed essere approvate dall'organo competente dell'Amministrazione.

4. Il responsabile di Attività/Linea di intervento, o l'organismo intermedio, entro 45 gg. dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, provvede all'istruttoria e alla verifica di corrispondenza con il progetto preliminare presentato, adottando, entro gli stessi termini, un provvedimento di approvazione.

5. Le operazioni devono essere tutte avviate di norma non oltre 180 gg. dalla data di approvazione da parte dei responsabili di Attività/Linea di intervento. Per operazioni avviate si intende la data di aggiudicazione dell'appalto di lavori.

6. Nel caso di operazioni per le quali è prevista nel progetto di PIUSS una consequenzialità operativa e funzionale tale da motivare, sul piano tecnico, una realizzazione non contestuale, possono essere fissati, in sede di valutazione – da

¹ Comma così modificato con Delibera della Giunta Regionale n. 862 del 5 ottobre 2009.

parte dei Responsabili di Attività/Linea - termini diversi da quelli di cui ai precedenti commi 3 e 5.

7. Analoga deroga può essere riconosciuta dai Responsabili di Attività/Linea di intervento per progetti ad alta complessità progettuale e/o attuativa.

7 bis. Nel caso di impossibilità ad avviare i lavori derivante da cause inerenti i vincoli del Patto di stabilità, può essere riconosciuta deroga ai termini di cui ai commi 3 e 5 sulla base di una istanza presentata al Responsabile di attività/linea di intervento, corredata da relazione del Responsabile dell'ufficio finanziario dell'ente.

8. Le condizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono essere evidenziate in fase di presentazione del progetto di PIUSS.

9. Le deroghe di cui ai precedenti commi 6, 7 e 7 bis

- a. dovranno essere coerenti temporalmente con le norme di esecuzione finanziaria di cui all'art. 93 del Regolamento n. 1083/2006 (disimpegno automatico);
- b. possono riguardare operazioni per un valore di norma non superiore al 30%, in termini di costo totale ammesso a finanziamento del PIUSS nel suo complesso.

10. In presenza di grave motivo sopravvenuto non prevedibile al momento della presentazione della domanda di finanziamento o di azioni di natura amministrativa che impediscono l'avvio delle operazioni entro i termini di cui ai precedenti commi 3 e 5, e al fine di garantire il corretto ed efficace utilizzo delle risorse del PIUSS, possono essere presentate istanze di deroga ai termini di avvio delle operazioni o di sostituzione delle operazioni. La sostituzione delle operazioni potrà avvenire anche tra operazioni portanti e funzionali. Le operazioni sostituite non potranno essere oggetto di atto aggiuntivo ex art.14 del Disciplinare.

11. L'istanza di cui al comma precedente dovrà essere presentata dal Comune coordinatore, sentita la conferenza di concertazione, sulla base di una relazione tecnica descrittiva contenente un cronoprogramma, al Responsabile di attività/linea di intervento e per conoscenza all'Ufficio di coordinamento dei PIUSS. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza il Responsabile di attività/linea di intervento si esprime sull'istanza, acquisito il parere del Comitato tecnico PIUSS, tenendo conto altresì della coerenza temporale con le norme di esecuzione finanziaria di cui all'art.93 del Regolamento n.1083/2006 (disimpegno automatico).

Art. 12

Impegni finanziari e rapporti con responsabili di Attività/Linea di intervento

1. La Regione, secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e regionale, determina atti di impegno e di spesa distintamente per ogni operazione, nel quadro delle modalità di esecuzione finanziaria previste dalle singole Attività/Linee di intervento.
2. Gli importi dei contributi sono erogati direttamente o tramite gli Organismi Intermedi ai beneficiari e comunicati contestualmente all'Autorità di gestione e al Comune coordinatore del PIUSS.
3. Il Soggetto coordinatore del PIUSS può relazionarsi con i singoli responsabili di Attività/Linea di intervento per tutto quanto concerne le problematiche attuative. Sono fatti salvi gli adempimenti dei singoli responsabili di Attività/Linea di intervento (e organismi intermedi) in relazione alla gestione delle singole operazioni.

Art. 13

Decadenza PIUSS

1. Il PIUSS decade dal finanziamento se entro i termini previsti per la presentazione della domanda di finanziamento o dell'avvio degli interventi risulta inadempiente un numero di operazioni il cui costo complessivo corrisponde almeno al 70% del costo complessivo del PIUSS ammesso a finanziamento.
2. In caso di decadenza, sono revocati tutti i finanziamenti delle operazioni previste dal PIUSS.
3. La decadenza del PIUSS è deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta dal Responsabile del procedimento, sentito il Comune coordinatore del PIUSS e i Responsabili di Attività e/o Linea di intervento.

Art. 14

Atti aggiuntivi

1. In caso di verificata impossibilità di rispettare i termini per la presentazione della domanda di finanziamento o di avvio degli interventi, il Comune coordinatore, sentita

la Conferenza di concertazione, può proporre alla Regione la sostituzione con altre operazioni a condizione che le stesse siano compatibili con il PIUSS approvato. Sulla richiesta, previa verifica dell'ammissibilità formale delle singole operazioni, previo parere vincolante del Comitato tecnico, si procederà attraverso l'approvazione da parte del Responsabile del procedimento di un atto aggiuntivo. Sarà data priorità a progetti inseriti nei PASL o nell'ambito della programmazione del FAS.

2. L'atto aggiuntivo potrà riguardare interventi il cui costo non superi il 20% del costo complessivo del PIUSS ammesso a finanziamento.
3. L'atto aggiuntivo non si applica per la sostituzione di operazioni dichiarate non ammissibili in sede istruttoria (art.10, commi 1 e 2).